



Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

del 15 dicembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2017 sono approvati.

² Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	68 443 299 047
b. ricavi di	68 078 719 700
c. un'eccedenza di spese di	364 579 347

Art. 2 Conto degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2017 sono approvati.

² Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	8 483 593 300
b. entrate per investimenti di	711 820 800
c. un'eccedenza di uscite di	7 771 772 500

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

Art. 3 Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

¹ L'amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti. Decidono in merito:

- a. per crediti da diversi dipartimenti: il DFF (AFF) d'intesa con i dipartimenti interessati;
- b. per crediti dallo stesso Dipartimento: il Dipartimento d'intesa con il DFF (AFF).

² Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato del 3 per cento al massimo del credito a preventivo stanziato. Il DFF (AFF e ODIC) può autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

Art. 4 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF), dei trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.

² Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF), dei trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.

³ Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF), dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

⁴ Il DEFR è autorizzato a effettuare, d'intesa con il DFF (AFF e UFCL), dei trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.

Art. 5 Blocco dei crediti

¹ Le spese e le uscite per investimenti (crediti a preventivo) stanziate ai sensi degli articoli 1 e 2 sono bloccate nella misura di 60 000 000 di franchi in virtù dell'articolo 37a della legge del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione.

² I dettagli del blocco dei crediti sono disciplinati nell'allegato 1.

³ RS 611.0

Art. 6 Conto di finanziamento

¹ Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2017 sono approvate.

² Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	68 728 382 347
b. entrate di	68 418 094 600
c. un'eccedenza di uscite di	310 287 747

³ Le uscite sono ridotte in funzione dei crediti parziali bloccati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 68 760 185 073 franchi.

Art. 8 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	555 000 000
b. programma edilizio 2017 del settore dei PF (progetti singoli)	230 300 000
c. previdenza sociale	54 000 000
d. ambiente e assetto del territorio	83 000 000
e. agricoltura e alimentazione	448 000 000
f. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² Sono stanziati i seguenti crediti quadro:

a. costruzioni dei PF 2017 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 milioni di fr.)	104 000 000
b. finanziamento speciale per il traffico aereo	180 000 000

Art. 9 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Per il settore di compiti Premesse istituzionali e finanziarie è stanziato un credito d'impegno di 17 100 000 franchi.

Art. 10 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Per il settore di compiti Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale è stanziato un limite di spesa di 79 427 900 franchi.

Art. 11 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2016

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Allegato 1
(art. 5 cpv. 2)

Crediti a preventivo inclusi nel blocco dei crediti

Dipartimento federale di giustizia e polizia

420

Segreteria di Stato della migrazione

A202.0156 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio

A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati

